

# **COMUNE DI SPORMINORE**

PROVINCIA DI TRENTO

---

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Sporminore, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 06-04-2006, n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione).

### **Art. 2 BENI DI USO CIVICO**

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
  - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
  - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
  - c) nonché da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del Comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

### **Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO**

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti:
  - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
  - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;come sospesi, variati o estinti da eventuali successive disposizioni del competente Organo comunale, adottate nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei diritti d'uso civico di:
  - legnatico da opera;
  - legnatico da ardere;
  - pascolo;

**Art. 4**  
**TITOLARE DEI DIRITTI**

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nel Comune.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda anagrafica di famiglia o di convivenza, rispettivamente di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 223/89 concernente "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".

**Art. 5**  
**RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE**

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia o di convivenza, salvo diversa designazione operata dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, tra gli stessi.

**Art. 6**  
**AMPIEZZA DEI DIRITTI**

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
  - a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30-12-1923 n. 3267;
  - b) n° utenti;
  - c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile.

**Art. 7**  
**RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI**

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'Amministrazione comunale nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio per almeno 10 giorni.

**Art. 8**  
**CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI**

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per la gestione e sorveglianza dei beni medesimi, la Giunta può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

**Art. 9**  
**ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO**

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.
2. Può inoltre concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali.
3. La scelta del contraente è comunque effettuata con idonea procedura ad evidenza pubblica.

**Art. 10**  
**RISORSE FINANZIARIA DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO**

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 9 sono destinate in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della L.P. 06/2005.
2. Le risorse e la destinazione di cui al comma 1 sono posti in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

**Art. 11**  
**COMPETENZE DEGLI ORGANI**

1. Spettano alla Giunta comunale le deliberazioni inerenti:
  - a) l'estinzione del vincolo di uso civico;
  - b) la sospensione del vincolo di uso civico;
  - c) la variazione d'uso dei beni di uso civico;
  - d) la richiesta di apposizione del vincolo di uso civico.
2. La Giunta comunale esercita gli altri atti di amministrazione e di gestione dei beni d'uso civico.

**Art. 12**  
**REGIME FISCALE**

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

**Art. 13**  
**SANZIONI**

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatte salve diverse disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000.
2. Il custode forestale e la Polizia Municipale sono preposti alla vigilanza, ai fini di un puntuale e preciso rispetto delle norme del presente Regolamento.

**CAPO II**  
**SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO**

**SEZIONE I**  
**LEGNATICO DA OPERA**

**ART. 14**  
**DESCRIZIONE DEL DIRITTO**

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o atterrate per la realizzazione e manutenzione dell'abitazione principale di proprietà.

**Art. 15**  
**MISURA DEL DIRITTO**

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base del progetto assentito e nei limiti ritenuti congrui dall'Ufficio Tecnico Comunale.

**SEZIONE II  
LEGNATICO DA ARDERE**

**ART. 16  
DESCRIZIONE DEL DIRITTO**

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da ardere, consistente in piante in piedi o atterrate. In aggiunta può inoltre raccogliere schianti, cimali, cortecce, rami ed altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

**Art. 17  
MISURA DEL DIRITTO**

1. Il quantitativo di legna è concesso a tondo, sulla base di un consumo massimo per nucleo familiare pari a q.li 30.

**SEZIONE III**  
**DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO**

**ART. 18**  
**ESAME DELLE DOMANDE**

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.
2. La Giunta comunale, qualora non sia stato designato un Responsabile nell'atto di indirizzo, prima della sessione forestale di inizio di anno approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di m.c. necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.
3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano economico o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.
4. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato proporzionalmente al rapporto tra m.c. ammessi di cui al comma 2 e m.c. massimi utilizzabili nell'annata, di cui al comma 3.
5. La Giunta comunale, qualora non sia stato designato un Responsabile nell'atto di indirizzo, determina in via definitiva l'assegnazione del legname ai singoli nuclei familiari, individuando i lotti considerati equivalenti mediante operazione di sorteggio da tenersi presso il Municipio in data comunicata alla popolazione con l'avviso di cui all'articolo 7.
6. Qualora il nucleo familiare si venga a costituire sempre nell'anno in corso, ma in data successiva rispetto a quella della sessione forestale, all'avente causa il diritto in questione può essere comunque riconosciuto compatibilmente con le disponibilità e con le esigenze della locale stazione forestale.

**Art. 19**  
**DISPOSIZIONI SPECIALI**

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o atterrate.

**Art. 20**  
**ONERI E DIVIETI**

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri.
2. Il legname assegnato deve essere utilizzato direttamente dal nucleo familiare, per il soddisfacimento dei propri bisogni, restando vietata qualsivoglia forma di cessione o commercializzazione, pena la sospensione del diritto di uso civico di legnatico per un periodo di due anni consecutivi.
3. All'assegnatario del diritto di legnatico che non sia in grado di provvedere, in proprio o con familiari, ai lavori di taglio e trasporto della legna è data facoltà di farsi tagliare e/o trasportare la stessa da persona designata. Coloro che intendono avvalersi di tale possibilità dovranno comunicare la loro intenzione all'Amministrazione comunale, notificando anche il nominativo dell'incaricato.
4. Il legname assegnato al censito con diritto di legnatico deve essere tagliato ed asportato entro i termini e con le modalità dettate dalle P. M. P. F. (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale)

e dall'Ente. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'Amministrazione per poter essere usato a beneficio degli aventi diritto. Il decorso di detto termine comporterà la sospensione del diritto di uso civico per l'anno successivo.



## **SEZIONE IV PASCOLO**

### **ART. 21 DESCRIZIONE DEL DIRITTO**

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalla altre disposizioni normative vigenti, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati.

### **Art. 22 MISURA DEL DIRITTO**

1. Il numero massimo di capi ammesso è di 1 bovino, 2 caprini, 3 ovini per ciascun componente il nucleo familiare.
2. Ulteriori richieste possono essere soddisfatte ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 9 e 10.

### **ART. 23 ESAME DELLE DOMANDE**

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.
2. La Giunta comunale, qualora non sia stato designato un Responsabile nell'atto di indirizzo, prima della sessione forestale di inizio di anno approva l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie di cui all'articolo 23, comma 1.
3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.
4. Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato proporzionalmente al rapporto tra numero di capi di cui al comma 2 e di cui al comma 3.

### **Art. 24 ONERI E DIVIETI**

1. Il pascolo concesso deve essere utilizzato al solo scopo per il quale fu richiesto, nel rispetto delle norme forestali vigenti ed eventualmente nei periodi indicati dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 06-04-2006, n. 6-59/Leg.

### **Art. 26 ABROGAZIONI**

1. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico, le vecchie norme regolamentari si intendono abrogate.

Nota informativa non allegata al Regolamento esplicitante i richiami di legge in esso contenuti.

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2005, n. 6

Art. 10

Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, le risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate:

- a) all'incremento e al miglioramento del patrimonio di uso civico anche mediante l'acquisizione o la realizzazione di immobili o opere che possano essere gravati dal vincolo di uso civico ai sensi dell'articolo 17;
- b) al finanziamento di servizi pubblici, di interventi o di opere pubbliche rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti del comune o della frazione;
- c) al finanziamento totale o parziale, anche mediante trasferimento di fondi a soggetti terzi, ovvero all'attuazione di attività e di iniziative di interesse comunale o frazionale.

2. Qualora l'ASUC provveda direttamente al finanziamento degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, va acquisita la preventiva intesa con il comune, che deve verificare la coerenza degli interventi con gli strumenti di programmazione comunali.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Art. 7-bis. Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.